

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	GISPAGHE
Versione:	24.00.0c00
Tipo Versione	Completa
Data di rilascio:	16.01.2024

Gentile cliente,
La informiamo che è disponibile un aggiornamento **GIS PAGHE**.
Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)
Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito <http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file di **Aggiornamento 24.00.0c00** (Aggiornamenti software\2024\GIS PAGHE - Gis Paghe 24.00.0c00 Aggiornamento 24.00.0c00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	23.6.0c00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	23.00.7c00

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

1. Effettuare il download del file **GISPAGHE_Com_2400c0_fullpack0** dall'area riservata del sito [ranocchi.it](http://www.ranocchi.it)
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del **server o locale**
5. Selezionare la **sigla** da aggiornare (es.: LSPAGHE)
6. Selezionare il tasto **installa** per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE

L'Istat in data **16/01/2024** ha aggiornato l'indice FOI - indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che, per il mese di **dicembre 2023** risulta essere di **118,9**.

Aggiornata la scheda operativa relativa alle operazioni di cambio anno 2023-2024.

La presente release contiene :

- Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR – Determinazione del saldo
- Gestione conguaglio tardivo
- Calcolo acconto addizionale comunale
- Legge di Bilancio 2024 (Legge n.197/2023)
- Autoliquidazione Inail 2023 – 2024

Il Ministero del Lavoro (DM 13 dicembre 2023 n. 214 pubblicato in data 10 gennaio 2024) conferma, anche per 2023, **la riduzione contributiva per i lavoratori edili** nella misura dell'11,50% (art. 29 DL 244/95 conv. in L. 341/95). Non appena verrà pubblicata la circolare INPS, daremo relative istruzioni nelle note di release.

Ricordiamo che in data 19 gennaio 2024 effettueremo i **[corsi di formazione](#)** relativi all'apertura del nuovo anno, all'autoliquidazione Inail ed alle novità paghe.

SOMMARIO

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE.....	5
<i>Precisazione</i>	5
<i>Inps</i>	5
• <i>Limiti ivs (annuale e mensile) – Massimale ivs – Minimali Inps – Parametri CIG</i>	5
• <i>Giornalisti industria – settore contributivo 11200 tab. 1121</i>	5
• <i>Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni – Codici fondo integrazione salariale 16 – 17 5</i>	
• <i>Fondo gas – Settore contributivo 101600 – tab. da 1881 a 2209</i>	6
<i>Casse Edile</i>	6
• <i>Edilcassa Sicilia – Cod. 7600 – 7601 – 7602 – 7603 – 7604 – 7605</i>	6
• <i>Cassa edile di Pistoia – Cod. 6870 – 6871 – 6872</i>	7
<i>Enti</i>	7
• <i>Metasalute – Cod. 9780 – 9782 – 9783 – 9784 – 9785 – 9786 – 9787</i>	7
• <i>Fas&p Gomma plastica industria – Cod. 8690 – Gruppo enti 90046</i>	7
• <i>Fas&p Gomma plastica industria + ctr dipendente – Cod. 8691</i>	7
• <i>FASIE -Assistenza sanitaria integrativa vetro industria – 9871</i>	7
• <i>Mario Negri – Cod. da 6073 a 6088</i>	7
• <i>Salute sempre – Cod. 8570</i>	7
• <i>EBAV – Panificatori – Cod. 6328 – 6329</i>	7
• <i>Agidae Salus – Cod. 8090</i>	7
• <i>Sanimoda – Peli cuoi, penne, spazzole, occhiali – Cod. 8703</i>	7
<i>Fondi</i>	8
• <i>Previambiente – Cod. 6191 Cat. Da 1 a 17</i>	8
• <i>Byblos – grafica – Cod. 6031 Cat. Da 1 a 10</i>	8
<i>Inail</i>	8
• <i>Tabelle contributive Inail</i>	8
TABELLE FISCALI.....	9
<i>Addizionali</i>	9
• <i>Variazioni aliquote addizionali comunali al 12.01.2024</i>	9
• <i>Addizionale Regionale Toscana</i>	9
RINNOVI CONTRATTUALI.....	10
<i>Chimica industria</i>	10
- <i>900015 – Chimica industria</i>	10
- <i>900091 – Fibre chimiche industria</i>	10
- <i>900187 – Chimica industria settore abrasivi</i>	10
- <i>900209 – Chimica industria fino a 70 dipendenti</i>	10
- <i>900214 – Chimica industria – lubrificanti e GPL</i>	10

900022 – Grafica ed editoriale industria	10
Metalmecchanica, Oreficeria e odontotecnica aziende artigiane:.....	10
- 900032 – Metalmecchanica artigianato.....	10
- 900034 – Odontotecnica	10
- 900074 – Oreficeria artigianato	10
900055 – Edilizia artigianato	13
900137 – Formazione professionale	13
900139 – Agricoltura consorzi agrari	14
900196 – Lavoro domestico	14
900210 – Servizi postali in appalto.....	14
ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI.....	15
900009 – Carta industria	15
Farmacie private:.....	15
- 900019 – Farmacie private urbane e rurali non sussidiate	15
- 900194 – Farmacie private rurali sussidiate.....	15
900026 – Lavanderie industria	15
900033 – Metalmecchanica pmi Confimi	15
900102 – Magazzini generali dirigenti.....	15
Autotrasporto merci:	15
- 900121 – Autotrasporto merci	15
- 900261 – Autotrasporto merci artigianato	15
900233 – Trasporto aereo – Handling	15
VOCI E CAUSALI	16
1053 - RATEO 13sima OTD xESPOSIZ.INPS.....	16
829 - BUONI CARBURANTE 2022/2023.....	16
954 - PREMI A BUONI CARBURANTE	16
PROGRAMMI DEL MESE	17
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR – Determinazione del saldo.....	17
Gestione conguaglio tardivo.....	17
Calcolo acconto addizionale comunale.....	17
PRECISAZIONI	17
Circolare Inps n.2/2024	17
LEGGE DI BILANCIO 2024.....	18
Articolo 1, comma 15 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.	18
Articolo 1, commi 16 e 17 – Limiti di esenzione per i fringe benefits	20
Articolo 1, comma 18 – Detassazione dei premi di risultato	21
Articolo 1, commi da 21 a 25 – Tratt.Int.speciale lavoro notturno e festivo settore Turistico-Alberghiero.....	22
Articolo 1, comma 179 – Congedo parentale.....	23
Articolo 1, commi dal 180 al 182 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli	23
Articolo 1, commi dal 191 al 193 – Assunzione donne vittime di violenza nel settore privato.....	24

DECRETO LEGISLATIVO RIFORMA IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	25
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	30
<i>Autoliquidazione Inail 2023 – 2024</i>	30
REVISIONE PROGRAMMI.....	33
<i>Proroga Decontribuzione SUD. Messaggio INPS 4695 del 28.12.2023</i>	33
<i>Lavoratori agricoli occasionali (OTDO). Circ.102 del 12.12.2023 e messaggi 4652 4688 del 22 e 28-12 2023.</i>	35
<i>Esonero irpef rientro cervelli. Decreto legislativo del 27.12.2023 n. 209</i>	43
<i>Esonero parità di genere 2023. Messaggio inps 4614/2023.</i>	44
IMPLEMENTAZIONI	45
<i>Gestione cedolino (GESCED – TK GIS25747; GIS25563; GIS25836)</i>	45
<i>Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS22210)</i>	47
<i>Quote associative (TABASS – TK GIS25685)</i>	48
<i>Fondi con squilibrio finanziario (ENTI – TK GIS24648)</i>	49
CORREZIONI ANOMALIE.....	50
<i>Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS 25684)</i>	50
<i>STAMPA TFR ANNUO (STATFR – TK GIS25833)</i>	50

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE

Precisazione

Le tabelle Inps ed Enpals, in attesa della circolare da parte dell'Istituto, sono state aggiornate rivalutando gli importi dell'anno precedente del 5,4 %; la percentuale di perequazione automatica delle pensioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29/11/2023.

Inps

- Limiti ivs (annuale e mensile) – Massimale ivs – Minimali Inps – Parametri CIG
Aggiornati i nuovi valori per l'anno 2024.

- Giornalisti industria – settore contributivo 11200 tab. 1121
Inserite con decorrenza 01/01/2024 le voci di CIGO 1,70% e 2%, alternative tra loro e applicate in base al numero di dipendenti dell'anno precedente, previste da 01/2024.

- Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni – Codici fondo integrazione salariale 16 – 17

L'Inps con la circolare n. 107 del 21/12/2023 illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

L'Istituto precisa che i datori di lavoro che occupano **almeno un dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti** con qualsiasi tipo di contratto e **i lavoratori a domicilio ed esclusi i dirigenti**, sono tenuti al versamento dei contributi di finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo.

Relativamente alla contribuzione:

- le **imprese** della filiera delle telecomunicazioni **non rientranti nel campo di applicazione della CIGO** (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015), a decorrere **da gennaio 2024**, sono tenute per il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale e della relativa contribuzione ordinaria al versamento di un **contributo mensile ordinario pari allo 0,80%** (ripartito in due terzi a carico datore di lavoro e un terzo carico lavoratore) e di un contributo addizionale dell'1,5% a carico dell'azienda in caso di erogazione dell'assegno di integrazione salariale;
- la **totalità delle imprese della filiera delle telecomunicazioni**, a decorrere **da gennaio 2024**, è tenuta per il finanziamento di programmi formativi e prestazioni integrative, in termini di importi, al versamento di un **contributo ordinario dello 0,45%** (ripartito in due terzi a carico datore di lavoro e un terzo carico lavoratore).

L'Istituto precisa che, in considerazione del fatto che l'accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già coperto dal FIS, a decorrere da gennaio 2024 le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni **non sono più soggette alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)**, né al relativo obbligo contributivo, in applicazione a quanto disposto dall'art. 28, co. 2, del D.Lgs. n. 148/2015. Parimenti, le imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, in precedenza appartenenti al FIS e rientrati nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, **non sono più soggette alla disciplina della CIGS**, come previsto dall'art. 20, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 148/2015.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei CSC interessati:

PLATEA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER LA FILIERA DELLE TELECOMUNICAZIONI		
D.I. 4 AGOSTO 2023		
<u>Imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del D.lgs. n. 148/2015</u>		
ATECO2007	descrizione ATECO2007	CSC
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni	10642
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)	10642
42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni	11303
61.10.00	Telecomunicazioni fisse	11507
61.20.00	Telecomunicazioni mobili	11507
61.30.00	Telecomunicazioni satellitari	11507
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni n.c.a.	11507
<u>Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del D.lgs. n. 148/2015</u>		
ATECO2007	descrizione ATECO2007	CSC
61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)	70708
61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati	70708
82.20.00	Attività dei call center	70708

A decorrere **da gennaio 2024** (data di operatività del Fondo), sono tenute all'iscrizione al Fondo le imprese contraddistinte dal **codice autorizzazione "2T"**, che assume il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni".

L'attribuzione del c.a. "2T" avviene, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura dell'INPS, con contestuale eliminazione del c.a. "0J" relativo agli iscritti al FIS qualora presente.

E' a cura dell'utente l'eliminazione del CA 0J dalla posizione INPS e l'inseimento del 2T.

Con la presente release per il fondo solidarietà bilaterale Telecomunicazioni sono stati creati i nuovi fondi di solidarietà:

- **16** Fondo Solid.Bilat.Telecomunicazioni
 - **17** Fondo Solid.Bilat.Telecom.no DLgs148/15 e le nuove voci contributive **921312** Fondo solidarietà Telecomunicazioni corrispondente al Fondo 16 e **921313** Fondo solidarietà Telecom.no DLgs 148/15 relativa al fondo 17.
- Fondo gas – Settore contributivo 101600 – tab. da 1881 a 2209
- Scaduta con decorrenza 12/2023 la voce contributiva Fondo integrativo poiché il contributo è stato soppresso.

Casse Edile

- Edilcassa Sicilia – Cod. 7600 – 7601 – 7602 – 7603 – 7604 – 7605
- Aggiornati contribuiti da 01/2024.

- Cassa edile di Pistoia – Cod. 6870 – 6871 – 6872

Aggiornati contributi da 01/2024.

Enti

- Metasalute – Cod. 9780 – 9782 – 9783 – 9784 – 9785 – 9786 – 9787

Aggiornati da 01/2024 i contributi delle tabelle 9783 – 9784 – 9785 e scadute le voci contributive delle tabelle 9786 – 9787 in quanto da gennaio 2024 i codici uniemens METE e METF non dovranno più essere utilizzati in quanto non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.

Aggiornata la descrizione delle tabelle 9780 – 9782 – 9783 – 9784 – 9785 con l'indicazione del riferimento al piano integrativo.

- Fasg&p Gomma plastica industria – Cod. 8690 – Gruppo enti 90046

Aggiornati contributi da 01/2024 e creato nuovo gruppo ente 90046 in cui è stato inserito il controllo della durata del contratto a tempo determinato per l'applicazione della contribuzione. Il codice 90046 (gruppo enti azienda) dovrà essere inserito nel folder 7 Contributi dell'azienda al campo "Gruppo contributi enti" e nei dipendenti, Folder 3 Contributi, campo "tabella enti" dovrà essere presente l'indicazione "Scelta in azienda".

- Fasg&p Gomma plastica industria + ctr dipendente – Cod. 8691

Creata nuova tabella contributiva in cui è stato inserito il contributo aggiuntivo volontario c/dipendente pari a 7 euro.

- FASIE -Assistenza sanitaria integrativa vetro industria – 9871

Aggiornati contributi da 01/2024.

- Mario Negri – Cod. da 6073 a 6088

Aggiornato contributo di formazione da 01/2024.

- Salute sempre – Cod. 8570

Aggiornati contributi da 01/2024.

- EBAV – Panificatori – Cod. 6328 – 6329

Aggiornati contributi da 01/2024.

- Agidae Salus – Cod. 8090

Aggiornati contributi da 01/2024.

- Sanimoda – Peli cuoi, penne, spazzole, occhiali – Cod. 8703

Modificata la descrizione della tabella aggiungendo l'indicazione occhiali. A partire dal mese di gennaio 2024 le aziende con CCNL Pelle e cuoio, Penne e Spazzole-pennelli-scope e Occhialeria dovranno effettuare un versamento trimestrale di 51€ per ogni dipendente avente diritto (45€ Piano Sanitario Premium + 6€ Polizza LTC). Con la presente release per le aziende dei contratti indicati è stata riattivata la voce contributiva relativa al contributo di 6 euro.

Fondi

- Previambiente – Cod. 6191 Cat. Da 1 a 17

Aggiornato contributo aggiuntivo a carico azienda, pari ad € 15,00 mensili per lavoratore iscritto, per 12 mensilità che dal 1° gennaio 2024 passa a € 22.

- Byblos – grafica – Cod. 6031 Cat. Da 1 a 10

Aggiornati contributi da 01/2024.

Inail

- Tabelle contributive Inail

Aggiornati parametri autoliquidazione.

La tabella dei parametri autoliquidazione è stata rilevata dalle diverse circolari Inail nonché dalle basi di calcolo, tranne che per il tasso relativo alla rateizzazione, pari allo 3,76%, che è stato rilevato dal Ministero del Tesoro come “tasso medio dei titoli di stato 2023”.

TABELLE FISCALI**Addizionali**

- Variazioni aliquote addizionali comunali al 12.01.2024
- Addizionale Regionale Toscana

Con Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2023, la Regione Toscana ha stabilito che, relativamente all'anno d'imposta 2024, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito secondo le seguenti misure.

Regione	Reddito	Aliquota 2024*
TOSCANA	Fino a euro 15.000	1,42%
	Oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000	1,43%
	Oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000	3,32%
	Oltre euro 50.000	3,33%

**NORMATIVA**

Il recente **D.Lgs n. 216 del 30 dicembre 2023** ha introdotto, per il periodo d'imposta 2024, modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche. In particolare, il provvedimento ha disposto l'assorbimento del secondo scaglione di reddito dal primo scaglione che, di conseguenza, nel periodo d'imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro 28.000 con aliquota marginale del 23%.

Premesso che Le Regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, il D.Lgs n. 216/2023 ha stabilito che le Regioni debbano apportare eventuali modifiche a scaglioni e aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, **adeguandosi alla novità legislativa, entro il 15 aprile 2024**. Entro lo stesso termine le Regioni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023. In ogni caso, laddove le Regioni non approvino, entro il 15 aprile prossimo, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

RINNOVI CONTRATTUALI

Chimica industria

- **900015 – Chimica industria**
- **900091 – Fibre chimiche industria**
- **900187 – Chimica industria settore abrasivi**
- **900209 – Chimica industria fino a 70 dipendenti**
- **900214 – Chimica industria – lubrificanti e GPL**

Intesa 08/01/2024. Rinnovo parte economica. Tenuto conto degli ultimi dati inflattivi pubblicati dall'Istat, le Parti concordano di anticipare al 1° gennaio 2024 l'erogazione degli aumenti contrattuali e l'inserimento nel TEM degli importi prelevati dall'EDR, già previsti dall'accordo 13 giugno 2022, con decorrenza luglio 2024. Con la presente release sono stati aggiornati gli importi retributivi da 01/01/2023 ed è stato eliminato l'importo dell'EDR nel folder Dati generali, bottone basi/Coeff., basi variabili.

900022 – Grafica ed editoriale industria

Sott. 1/2 – Accordo 19/12/2023. Rinnovo contrattuale.

Metalmecanica, Oreficeria e odontotecnica aziende artigiane:

- **900032 – Metalmecanica artigianato**
- **900034 – Odontotecnica**
- **900074 – Oreficeria artigianato**

Verbale di accordo 21/12/2023. Rinnovo parte economica. L'accordo stabilisce l'erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali. La prima tranche di acconto, decorrente dal 01/12/2023, sarà erogata con le competenze del mese di gennaio e indicata in busta paga con la dicitura "Arretrato AFAC".

Per il recupero dell'arretrato relativo al mese di dicembre è possibile creare un'apposita voce di calcolo, come da esempio seguente, duplicandola eventualmente dalla voce standard 880 (8880) DIFF. RETRIBUTIVE MESE PREC., in cui modificare nella lentina degli elementi i codici presenti, inserendo solo **A – Aumenti** (che corrisponde all'aumento retributivo valido da gennaio 2024) e togliere 100 al campo Irpef poiché, trattandosi di un importo relativo all'anno precedente, dovrebbe essere tassato separatamente; a tal fine nel folder 3 codici della voce dovrà essere indicato 11 Arretrati anni precedenti no detraz. al campo Calcolo T.S. e 5 Competenze arretrate al campo Calcolo costi.

La voce sarà a quantità manuale e dovranno essere indicate le ore o i giorni presenti nel cedolino di dicembre.

TABTEST - Paghe2023 - v.23.06.0c00 - GESTIONE ANAGRAFICA VOCI

Schermo Stampa Funzioni

Gruppo **GENERALE** Codice **3880** **Modificato**

1 Parametri | 2 Parametri orari | 3 Codici | 4 Formule | 5 Formule orari | 6 Note | 7 Descrizioni in lingua

Descrizione voce **ARRETRATO AFAC** Esponi su cedolino **Completa**

Descrizione in stampa **ARRETRATO AFAC** Priorita' in stampa

Tipologia voce **C** **Competenza**
Tipo input **R** **Quantita' per base (div.autom.**

Costi: Competenze arretrate
TFR: Arretrati anni precedenti no detraz

Quantità **M** **Manuale**
Tipo quantità Part-time
Q.tà automatica

Base di calcolo **C** **Calcolata**
Tipo Base **R** **Retribuzioni** Part-time
Base automatica **RD01** **Diff. retr. Mese precedente**

Elementi **Alcuni elementi** Importo
Maggiorazione **100,000**
 Somma maggiorazione media turni

Divisione
Coefficiente Q.tà **1,00**

Moltiplicazione
Coefficiente Q.tà **1,00**

Voce collegata

Contributi **100,00** Ipef **100,00** Malattia **100,00**
Inail **100,00** Tfr **100,00** C/Edile

Imp. contr. Fondi prev.
Memo
Mesi Attiva parametri per dipendenti orari **Calc. pers.**

TABTEST - Paghe2023 - v.23.06.0c00 - GESTIONE VOCI - ELEMENTI RETRIBUZIONE

Schermo Stampa Funzioni

Retribuzione CCNL alla data Escludi elementi no stampa paga base

Elementi non posizionali Ignora

Tutti Base Maggiorati No

Ad eccezione

<input type="checkbox"/>	A Aumenti	<input type="checkbox"/>	S Maggiorazione
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

F6-Tutti base sF6-Tutti maggiorati F3-Tutti No **Conferma**

N.B. Per gli utenti che ritengono di non dover applicare la tassazione separata sarà sufficiente inserire 100 al campo Irpef nel folder 1 parametri della voce e non indicare alcun codice nel folder 3 Codici.

Per il recupero della competenza relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre è possibile creare un'ulteriore voce di calcolo, duplicandola dalla voce creata per la differenza retributiva, in cui inserire nel folder 3 Codici, al campo Identificativo stampe, il codice **13ARR** che permette di applicare lo stesso divisore utilizzato per il rateo (Es. ore, dodicesimi o giorni).

La voce sarà a quantità manuale e dovrà essere indicata la quantità del rateo di tredicesima erogata a dicembre.

Di seguito l'esempio di voce per il recupero della differenza retributiva sulla tredicesima mensilità:

Dati retributivi del contratto, bottone Elementi aggiuntivi, in corrispondenza della riga in cui dovrà essere riportato l'importo, il codice 3 nella colonna F. Il programma controllerà la presenza del codice identificativo dell'ente nel folder Enti del dipendente e, solo nel caso in cui non sia presente, l'importo verrà riportato nella retribuzione di fatto del dipendente.

900139 – Agricoltura consorzi agrari

Ipotesi di accordo 12/12/2023. Rinnovo contrattuale.

900196 – Lavoro domestico

Sott. 1/2/3/4 – Accordo 08/01/2024. Rinnovo parte economica.

900210 – Servizi postali in appalto

Ipotesi di accordo 21/12/2023. Rinnovo contrattuale.

ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI

900009 – Carta industria

Corretti i minimi retributivi dei livelli A – B2 – C1S – C3 – D1 nella decorrenza 01/01/2024, differivano di un centesimo.

Farmacie private:

- **900019 – Farmacie private urbane e rurali non sussidiate**
- **900194 – Farmacie private rurali sussidiate**

Corretto gruppo apprendistato 9 indicando l'intero periodo pari a 36 mesi al livello 1.

900026 – Lavanderie industria

Sott. 1/2 – Aggiornato l'importo dell'elemento perequativo previsto con la retribuzione del mese di dicembre, per aziende prive di contrattazione di secondo livello, che per il 2023 è pari a 260 euro. N.B. L'aggiornamento del contratto è già stato pubblicato il 03/01/2024.

900033 – Metalmeccanica pmi Confimi

Eliminato nel folder ratei, lentina banca ore, il limite delle 40 ore nel campo "Da ore straordinario". Corretto trattamento c/ditta per infortunio.

900102 – Magazzini generali dirigenti

Corretta data scadenza normativa.

Autotrasporto merci:

- **900121 – Autotrasporto merci**
- **900261 – Autotrasporto merci artigianato**

Inserito il periodo di prova per il personale viaggiante. N.B. l'adeguamento contrattuale è già stato pubblicato il 12/01/2024.

900233 – Trasporto aereo – Handling

Sott. 2 – L'accordo 25/10/2023 ha previsto un aumento dei minimi retributivi a decorrere dal 01/01/2024, ma le Parti hanno stabilito che per la valorizzazione degli istituti variabili e incentivanti si farà riferimento allo stipendio minimo mensile in vigore al 01/02/2016. Con la presente release è stato inserito nel folder 1 Dati generali il nuovo raggruppamento voci contrattuale 999990 TRASPORTO AEREO – HANDLING in cui nelle voci di calcolo di maggiorazioni e straordinario è stato valorizzato il nuovo campo "Retribuzione CCNL alla data" indicando 02/2016.

Inserita nel folder una tantum la data "in forza a" utile al controllo del periodo in forza per tempo indeterminato. La suddetta variazione è già stata pubblicata il 10/01/2024.

VOCI E CAUSALI

1053 - RATEO 13sima OTD xESPOSIZ.INPS

Con la presente release la voce in oggetto è stata scaduta con data 12/2023, poiché la legge di bilancio, per quanto riguarda l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, ha escluso la tredicesima dal calcolo dell'esonero.

829 - BUONI CARBURANTE 2022/2023**954 - PREMI A BUONI CARBURANTE**

Inserita la data di scadenza al 12/2023 in quanto non rinnovata l'agevolazione fiscale per il 2024.

PROGRAMMI DEL MESE

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR – Determinazione del saldo

Con l'elaborazione della mensilità di gennaio GisPaghe effettua la preparazione dei dati relativi al saldo sulla rivalutazione TFR da versare entro il 16 febbraio 2024 (codice tributo 1713 o 6781 se risulta un saldo a credito).

Nella scheda operativa omonima sono elencate le modalità operative e le stampe di servizio alla gestione in oggetto.

Gestione conguaglio tardivo

Il conguaglio tardivo consente l'effettuazione del conguaglio fiscale entro il 29 febbraio 2024 permettendo così di operare possibili rettifiche sui dati già considerati nelle operazioni di conguaglio, ovvero di aggiungere altri importi non conosciuti in quella sede.

Nella scheda operativa omonima, sono elencate le modalità operative per procedere, dove necessario, al conguaglio tardivo.

Calcolo acconto addizionale comunale

Il programma di calcolo **CALACCO** determina l'importo dell'acconto da trattenere in forma rateizzata a partire da febbraio/marzo 2024.

Il calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale viene eseguito in automatico dal programma per i mesi di Gennaio e Febbraio, quindi il comando CALACCO è da utilizzare solo in casi particolari per i quali si rende necessario ricalcolare gli acconti.

Nella scheda operativa omonima, sono elencate le modalità operative per procedere, dove necessario, al calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale.

La schede operative sono consultabili dall'utente, tramite il tasto funzione Shift+F1.

PRECISAZIONI

Circolare Inps n.2/2024

L'Inps con la circolare in oggetto ha formalizzato quanto istituito dal DLgs. N.175/2023 recante il "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo".

In particolare al paragrafo 9 riguardante la nuova contribuzione da applicare, viene precisato che "La disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro o committenti sarà illustrata con successiva circolare." Ne consegue che per l'applicazione delle nuove contribuzioni è necessario attendere una nuova apposita circolare da parte dell'istituto.

LEGGE DI BILANCIO 2024

Novità **Legge di bilancio 2024** (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023).

La legge di bilancio per il 2024 contiene alcune novità in tema di lavoro che riguardano altrettanti argomenti legati all'amministrazione del personale e alle tematiche del lavoro.

Di seguito vengono elencati gli argomenti che maggiormente incidono a livello operativo nella procedura Gis Paghe.

Argomento	Riferimento
Esonero contributi previdenziali a carico dei lav.dipendenti	Art.1 comma 15
Limiti di esenzione per i fringe benefits	Art.1 commi 16 e 17
Detassazione dei premi di risultato	Art.1 comma 18
Tratt.Int.speciale lavoro notturno/festivo sett.turist.alberg.	Art.1 commi da 21 a 25
Congedo parentale	Art.1 comma 179
Decontribuzione delle lavoratrici con figli	Art.1 commi da 180 a 182
Assunzione donne vittime di violenza nel settore privato	Art.1 commi da 191 a 193

Articolo 1, comma 15 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**NORMATIVA**

“15. *In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”.*

APPLICATIVO

In **Gis Paghe** adeguato il calcolo alle nuove disposizioni.

Nel bottone "Imponibili 0,80" gli imponibile della 13esima e 14esima mensilità sono comunque indicati nell'apposito campo (imponibile mese altre indennità), accessibile con il bottone evidenziato, ma come da nuova normativa non costituiscono più base imponibile per il calcolo dell'esonero.

L'imponibile mese così determinato costituisce unica base imponibile per il calcolo dell'esonero IVS dipendente:

$$1583 * 7\% = 110,81 \text{ (voce 68)}$$

RELEASE02 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - GESTIONE BUSTA PAGA - CONTRIBUTI INPS

Schermo Stampe Funzioni

INPS

Imponibile non arrotondato	1.843,02
Contributi sociali	1.843,00
Contributi IVS	1.843,00
Addizionale IVS	
Imponibile ecc. massimale	
Contributo solidarietà'	
Solidarietà	
Contribuzione DPR. 602	
Contributi su altri imponibili	
Agevolazione/Esonero contributi	
Sconto/fiscalizzazione contributi	
Sgravi contributivi	
Aspi	
Totale	520,28
Di cui sospesa	174,35
Totale	694,63

Altri dati

Ore Inps	172,00	Giorni Inps	26,00	Importo premio decontribuzione	
Settimane	4,00	Giorni minim.	26,00	Importo decontribuzione	
Giorni accreditato ExEnpals					

Sgravi/Incentivi **Imponibili 0,80%** MESE Totale

1 Scadenze		2 Eventi		3 Ratei		4 Presenze		5 Sviluppo		6 Totali		7 Contributi		8 Fiscali		9 Costi		
Lavorabili	Ore	Giorni	INPS	Ore	Giorni	Minimale	gg ANF	Sett	INAIL	Ore	Giorni	Lavorati	Ore	Giorni				
	159,84	24,00		172,00	26,00	26,00		4		159,84	25,00		159,84	24,00				
Ratei	Ferie	Permessi	Rol	Ex Fest.	13esima	14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	B. ore	Flessibilità						
	-9,88	26,70																
Voce	Descrizione	Q.ta'	Magg.	Base	Competenze	Trattenute	Statistici											
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA (Autom.)	172,00		9,06413	1.559,03													
# 50	ACCANTONAMENTO T.F.R. (Autom.)	172,00		9,06413			1.559,03											
# 120	LAVORO DOMENICALE	26,64	10,00	0,90641	24,15													
# 662	QUATTORDIC. MENSILITA'(Resid.)	1,00		129,91917	129,92													
652	TREDICESIMA MENSILITA'(Resid.)	1,00		129,91917	129,92													
1310	RETRIBUZIONE TEORICA (Emens)	172,00		9,06413			1.559,03											
68	ESONERO 3%-7% CONTR.C/DIPE			1.583,00000	110,81													
425	TRAT.INT.DL372020 A RATE												11,09					

Voce: #
Quantità: Base Importo

Conferma Inserisci Varia Testata Voci Annulla Manuale Automatico Controllo Altre Info

In questo esempio si è gestito il caso di un dipendente al quale vengono erogati mensilmente i ratei di tredicesima e quattordicesima, ma il medesimo comportamento si avrà nel caso in cui i predetti ratei vengano erogati in fase di licenziamento.

L'INPS, tramite il canale Assosofware

- oltre ad aver confermato che l'esonero in trattazione può essere calcolato dalla mensilità di gennaio 2024 (anche in assenza di pubblicazione della relativa circolare INPS) poiché i codici conguaglio non subiranno modifiche
- ha anche comunicato che (al contrario di quanto accadeva in precedenza) nel mese in cui viene corrisposta la 14esima mensilità (ovvero il singolo rateo su mese) **essa NON deve essere più sommata all'imponibile, né come controllo del limite né come imponibile per il calcolo dell'esonero.**

Articolo 1, commi 16 e 17 – Limiti di esenzione per i fringe benefits

NORMATIVA

“16. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#). I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.”.



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** aggiornata la tabella TABLIM – “Limiti esenzione”.

LS-NEW2024 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - LIMITI DI ESENZIONE

Schermo Stampate Funzioni Help

Anno di validita' 2024

	Italia	Estero
TRASFERTE		
Trasferte	46,46	77,47
Trasferte ridotte 1/3	30,99	51,65
Trasferte ridotte 2/3	15,49	25,82
Rimborso spese non documentate	15,49	25,82
ALTRE INDENNITA'		
Indennita' sostitutiva vitto o mensa	5,29	
Buono pasto	5,29	
Indennita' sostitutiva vitto o mensa ridotti	4,00	
Buono pasto ridotto	4,00	
Buono pasto elettronici	8,00	
Altre		
LIMITI ANNUALI		
Ributuzioni in natura	1.000,00	
Ributuzioni in natura con figli a carico	2.000,00	
Altre		
Esenzione straordinari autotrasporti		
Percentuale di esenzione		%

In **GisPaghe** è necessario inserire i famigliari nell'apposito Folder dell'anagrafica dipendente. Come anche chiarito in precedenza, ed è del tutto evidente, che per gestire le disposizioni in materia di Welfare, per il calcolo delle addizionali e per i figli maggiori di 21 ANNI, l'anagrafica del famigliare deve essere inserita. Devono essere inseriti tutti i figli, anche coloro che giustificano la relativa detrazione, nell'Assegno UNICO.

La stampa **STDRE** può essere consegnata al dipendente, il quale dovrà dichiarare la situazione ed eventuali variazioni dei famigliari a carico e quindi di conseguenza l'utente potrà aggiornare l'anagrafica dipendente **GisPaghe**.

La stampa dichiarazione di responsabilità (spuntando il check "stampa elenco familiari") propone tutti i famigliari inseriti, sia quelli a carico, sia quelli eventualmente già presenti, ancorché non a carico, ma per quanto premesso devono essere presenti.

Articolo 1, comma 18 – Detassazione dei premi di risultato



NORMATIVA

“18. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.”.



APPLICATIVO

In **GisPaghe** mantenuto il calcolo già previsto per l'anno 2023.

Articolo 1, commi da 21 a 25 – Tratt.Int.speciale lavoro notturno e festivo settore Turistico-Alberghiero

NORMATIVA

“21. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'[articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#), e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del [decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#), effettuate nei giorni festivi.

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.

23. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#).

24. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

25. La spesa per l'attuazione dei commi da 21 a 24 è valutata in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.”.



APPLICATIVO

In GisPaghe prorogato il calcolo (che la precedente normativa aveva previsto fino al mese di Settembre 2023 -vedere note Gis Paghe release 23.04.0c00 – pagina 32) dal mese di gennaio 2024 al mese di giugno 2024.

La conversione della presente release ha rimosso il check, se già presente nel campo "Attiva incentivo DL 48", poiché il dipendente per godere dell'incentivo in trattazione, dovrà presentare nuovamente la dichiarazione del reddito percepito anno precedente, che in GisPaghe può essere prodotta con la stampa **STDISP**.

Qualora l'utente volesse gestire tale trattamento integrativo rispetto ad altre voci di calcolo (diverse dal default Gis) ad esempio la voce di lavoro notturno, lavoro straordinario ovvero lavoro supplementare, dovrà inserire in tali voci il codice 75 nel campo "Irpéf" del Folder 3 – Codici della voce stessa. In via prudenziale si è ritenuto di impostare il codice 75 nel default GisPaghe, esclusivamente nelle seguenti voci (gruppo *Generale*):

- 160-LAVORO NOTTURNO FESTIVO
- 161-LAVORO NOTT.FESTIVO COMPENSAT.
- 162-LAVORO NOTT.FESTIVO(mag.+100%)
- 164-LAVORO NOTTURNO FESTIVO 30%

Articolo 1, comma 179 – Congedo parentale

NORMATIVA

“**179.** All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 151 del 2001](#), come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 151 del 2001](#), successivamente al 31 dicembre 2023.”.



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** per l'applicazione dell'estensione a 2 mesi della misura dell'80% per il 2024 si attende apposita circolare Inps.

Articolo 1, commi dal 180 al 182 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli

NORMATIVA

“**180.** Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
181. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”.



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** per l'applicazione del nuovo esonero conto dipendente si attende apposita circolare Inps.

Articolo 1, commi dal 191 al 193 – Assunzione donne vittime di violenza nel settore privato

NORMATIVA

191. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'[articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

192. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

193. I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.”.



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** per l'applicazione del nuovo esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, si attende apposita circolare Inps.

DECRETO LEGISLATIVO RIFORMA IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Il Decreto Legislativo n.216 del 30 dicembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023) prevede la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche.



NORMATIVA

“Articolo 1

Comma 1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda e' calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote **per scaglioni di reddito**:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Comma 2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' innalzata a **1.955 euro**.

Comma 3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di **trattamento integrativo**, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e' riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Comma 4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

Articolo 2

Comma 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a euro 50.000** l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **e' diminuito di un importo pari a euro 260**:

- a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Comma 2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Articolo 3

Comma 1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 1, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, e' differito **al 15 aprile 2024**. Nelle more del riordino della fiscalita' degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Comma 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Comma 3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalita' degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

Comma 4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.".



APPLICATIVO

Il provvedimento, già in vigore dal 31 dicembre 2023, non modifica le disposizioni di legge vigenti relativamente agli scaglioni, detrazioni e trattamento integrativo per il 2023, ma introduce di fatto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024.

Nello specifico:

Aliquote IRPEF e scaglioni di reddito, il secondo scaglione (range da euro 15.000 ad euro 28.000 con aliquota marginale del 25% nel periodo d'imposta 2023) viene assorbito dal primo che, pertanto, nel periodo d'imposta 2024, ricomprende i redditi

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - IRPEF - SCAGLIONI

Schermo Stampes Funzioni

2024

1 Scaglioni IRPEF | 2 Altre detrazioni | 3 Detrazioni familiari | 4 Altri dati | 5 Limiti oneri detraibili | 6 Straord.\Premi\Mance

Anno di validita' 2024

Detrazioni per rapporto di lavoro		
Scaglione annuale	Quota fissa	Quota variabile
15000,00	1.955,00	
28.000,00	1.910,00	1.190,00
50.000,00		1.910,00

Maggiorazione detrazioni 2022

Da reddito	A reddito	Maggiorazione
25.000,01	35.000,00	65,00

Detrazione minima primo scaglione: 690,00

Detrazione minima primo scaglione tempo determinato: 1.380,00

Detrazioni per rapporto di lavoro - DL 3/2020		
Scaglione annuale	Quota fissa	Quota variabile

Trattamento integrativo dei redditi - DL 3/2020	
Reddito complessivo	15.000,00
Importo	1.200,00
Importo correttivo detraz. primo scagl.	75,00

Trattamento integrativo ridotto	
Reddito complessivo	15.000,01
Importo variabile	1.200,00
	28.000,00

Deducibilita' contributi Fondi Previdenziali	
Importo massimo deducibile	5.164,57
% su reddito complessivo	12,00
Limite annuo utilizzo plafond ded. non utilizzato anni precedenti	2.582,29

Deducibilita' contributi assistenziali	
Limite deducibilita'	3.615,20

- Introdotta il nuovo campo "Importo correttivo detrazione primo scaglione" (fino 15.000 euro) relativo all'applicazione del calcolo del Trattamento integrativo.

In **GISpaghe** in fase di elaborazione cedolino, in una condizione in cui si concretizza il trattamento integrativo, la presenza del nuovo importo correttivo pari a 75,00 euro determina un importo di detrazione pari a 1880 in luogo di 1955, determinando un importo di Irpef NETTA e quindi una "Capienza" utile a garantire l'erogazione del TIR.

Si ricorda che tale emolumento può essere erogato solo in presenza di Irpef netta positiva rispetto al calcolo eseguito sul reddito presunto dell'anno.

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - GESTIONE BUSTE PAGA

Schermo Stampes Funzioni

2024

1 Detrazioni | 2 Detrazioni DL 3/2020 | 3 Tratt.integrativo DL 3/2020

Reddito presunto 8.208,59

Trattamento integrativo dei redditi		Rate TIR anno precedente	
Importo	1.200,00 /	Importo spettante	1.200,00 /
Giorni periodo	365 *	Giorni periodo	365 *
Giorni spettanti	365 -	Giorni spettanti	31 -
Erogato datori prec.	=	Precedente	=
Quota raggugliata	1.200,00	Quota spettante	101,92

Calcolo per incapacita		Incapienza da Detrazioni (Redd. > 15000 < 28000)	
Reddito (*)	8.208,59	Reddito	8.208,59
Irpef LORDA	1.887,98	Irpef LORDA	
Detrazioni lavoro dip.	1.880,00	Detrazioni	
Irpef NETTA	7,98	Incapienza Detrazioni	

(* Al lordo del reddito detassato)

- Introdotta il nuovo campo "Riduzione oneri detraibili" per effettuare la riduzione, in fase di conguaglio, degli oneri detraibili al 19% con esclusione delle spese sanitarie, oneri detraibili al 26% per partiti politici e oneri detraibili al 90% per assicurazioni eventi calamitosi. (PARIRF).

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - IRPEF - SCAGLIONI

Schermo Stampe Funzioni

1 Scaglioni IRPEF | 2 Altre detrazioni | 3 Detrazioni familiari | **4 Altri dati** | 5 Limiti oneri detraibili | 6 Straord.\Premi\Mance

Anno di validita' 2024

Detrazioni oneri

% detrazione oneri	19	% detrazione altri oneri (Tabella B)	26
Riduzione oneri detr. oltre reddito	50.000,00	Importo riduzione	260,00
Limite esente			120.000,00
Limite riduzione			240.000,00

Tassazione T.F.R. e Rivalutazione

Detrazione imposta indennita' anzianita'				61,97
Detrazione imposta L.244/2007	Fino a reddito riferimento	Quota fissa	Quota variabile	
	7.500,00	70,00		
	28.000,00	50,00		20,00
	30.000,00			50,00
Limite importo a tassazione separata, oltre tassazione ordinaria				1.000.000,00

Limiti reddito sportivi dilettanti

Esenzione fino a reddito	15000,00	Credito imposta settore pesca	
Limite reddito titolo d'imposta		%	80,00

Acconto addizionali comunali/regionali

Percentuale acconto addizionali	30,00	Mese inizio trattenuta acconto	Marzo
---------------------------------	-------	--------------------------------	-------

- Relativamente alla rimodulazione delle addizionali ed in particolare dell'addizionale comunale (Art.3 comma 3) in **GisPaghe** è stato inserito un apposito check nella tabella delle aliquote applicabili, che permette di modificare gli scaglioni irpef tra 2023 e 2024

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ADDIZIONALI IRPEF

Schermo Stampe Funzioni

1 Addizionali regionali | 2 Addizionali comunali

Anno di validita' 2024

Codice comune 1608 SENIGALLIA

Scaglioni 2024

Tipo aliquota	Anno attuale	Addizionali anno 2023	Addizionali anno 2022
1*	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2*			
3*			
4*			
5*			
6*			
7*			
8*			
9*			
Altre	0,800	0,800	0,800

Riferimento delibera

Numero delibera	117	<input type="checkbox"/> Non deliberato
Data delibera	20/12/2018	
Data pubblicazione	20/12/2023	
Data aggiornamento	20/12/2023	

Deliberato Nuovo comune Modificato cliente

www Dipartimento finanze Comuni fusi/incorporati

Abbiamo già segnalato al MEF, tramite il canale AssoSW, che il file che viene da loro prodotto contenente le aliquote delle addizionali comunali **non** contiene ancora ad


oggi l'informazione che segnali che il comune ha deliberato con i nuovi scaglioni irpef per cui non è possibile applicare la nuova normativa in automatico.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Autoliquidazione Inail 2023 – 2024

Per elaborare le autoliquidazioni l'utente dovrà accedere al 2023/AP nella seguente modalità, già spiegata nel manuale "Operazioni di cambio anno":

Per poter accedere alla procedura anno precedente è necessario richiamare il **comando MESE** – Mese in elaborazione, ed impostare l'anno di elaborazione 2023 tramite il tasto funzione "F3".



L'Autoliquidazione Inail 2023-2024, fermo restando il primo versamento al **16/02/2024**, prevede alcune conferme/novità:

❖ **Invio telematico dell'autoliquidazione:**

l'invio telematico deve essere effettuato entro il **29 Febbraio** ed il datore di lavoro deve:

Presentare la dichiarazione delle retribuzioni **telematica**, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".

❖ **Opzione per la rateizzazione:**

- Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta o continuare ad avvalersi della rateazione, deve barrare l'apposita casella SI (campo 91 del modello della dichiarazione delle retribuzioni come da istruzioni Autoliquidazione).
- Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà barrando la apposita casella NO

(campo 91 del modello della dichiarazione delle retribuzioni come da istruzioni Autoliquidazione INAIL).

In **GIS Paghe**, come già avvenuto per l'anno precedente, il flag "Rateazione" deve essere sempre attivato qualora si voglia usufruire della rateazione.

N.B.: Qualora si voglia modificare la scelta di rateazione effettuata nell'anno precedente è necessario attivare il check "Richiesta no rate" presente in gestione autoliquidazione.

La volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate deve sempre essere comunicata.

- ❖ **Le aziende non artigiane** che hanno in forza solo apprendisti sono obbligate alla presentazione dell'autoliquidazione 2023/2024 indicando la retribuzione a "zero".

- ❖ **Aziende artigiane**

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2023, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all'INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio "AL.P.I online") oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "Invio Telematico Dichiarazione Salari").

La riduzione della regolazione 2023 del premio per le imprese artigiane (**L.296/2006**) è pari al **4,99%**.

Inoltre, come per l'anno precedente, le aziende artigiane per ottenere la riduzione relativa al 2024 devono certificare, barrando l'apposita casella 92 del modello 1031 (come da istruzioni Autoliquidazione INAIL), di avere presentato l'apposita richiesta di ammissione al beneficio.

In **GisPaghe**, in Gestione Autoliquidazione sono presenti i campi "Requisiti ex L.296/2006" sia per l'anno 2024 e sia per l'anno 2023, quest'ultimo evidenziato in gestione con "A.P.".

P&T	Vocel	Dal	Al	Retrib. compl.	Regolazione	Rata	Artigiani	Stato
91742040	111	01/01	31/12	16.803,00	117,77	117,77		Compilata
	723	01/01	31/12	4.201,00	22,74	22,74		Compilata
Tot. PAT					140,52	140,52		Compilata
Totali				21.004,00	140,52	140,52		281,04

Figura 1

N.B.: in fase di creazione di una nuova autoliquidazione il campo relativo alla L.296/2006 dell'anno precedente viene automaticamente letto e proposto a video dall'autoliquidazione dell'anno

precedente e nel caso sia presente una scelta, la stessa, viene di default proposta anche per il campo relativo all'anno attuale.

In presenza del campo "A.P." la riduzione sulla regolazione per le imprese artigiane viene applicato in automatico.

I due campi, sono inoltre presenti anche a livello di singola Pat oltre che nella videata principale dell'autoliquidazione:

Figura 2

In presenza di una scelta presente nella videata principale (Figura 1), questa avrà priorità rispetto a quelle eventualmente indicate in ogni singola Pat (Figura2) e verranno applicate per tutte le Pat che saranno, quindi, soggette alla riduzione del premio.

Qualora nella videata principale i campi siano selezionati con "Nessuno sconto" può essere applicata la riduzione del premio per singola Pat con i campi sopra evidenziati.

- ❖ **L'imponibile Inail da prendere a base per i dipendenti Part-Time** non è la retribuzione effettivamente percepita dal dipendente, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria per le ore complessivamente retribuite.

In GIS Paghe è presente il comando UTINA – Utility dati Inail che permette tramite la scelta 2 – Ricalcola imponibile INAIL part-time di rieseguire il calcolo dell'imponibile in base alla scelta presente in anagrafica studio, folder 8 – Opzioni, bottone "INAIL", campo "CEDOLINO: Part-time imponibile INAIL = INPS.

Per non effettuare il controllo sull'imponibile Inps (retribuzione effettiva), ma solo sul minimale INPS è necessario inserire "N" in tale campo.

Per non effettuare neanche il controllo del minimale Inps inserire "I".

REVISIONE PROGRAMMI

Proroga Decontribuzione SUD. Messaggio INPS 4695 del 28.12.2023

La Legge di Bilancio 2021, ha previsto che l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

- in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 *final* del 15 dicembre 2023, ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al **30 giugno 2024**, pertanto i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

Per quanto concerne l'esonero contributivo in oggetto riferito al periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, si rinvia alle indicazioni già fornite dall'Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022. (Rif Note GisPaghe 22.4.1c00 del 29.07.2022)

In GisPaghe con la presente release è stata aggiornata la tabella **47-Incentivo occupazione svant. Sud DL. 178/2020 22-23**, presente nelle tabelle contributive INPS (PARINP).

LS-NEW2024 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - INPS PARAMETRI DI CALCOLO

Schermo Stamphe Funzioni Help

2024

1 Parametri 2 Minimali 3 Settori contributivi 4 Tipo agevolazione 5 Tipo esoneri 6 Dpr 602 7 parametri CIG/Solid.

Codice	Descrizione	Tipo	Sigla esoneri	CA	%r
47	Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020 22-23		DESU		
50	Incentivo occup.svantag imp.armat.SUD DL.178/2020		ACAS		
51	Incentivo ass.per rioccupazione DL.73 art.41		RIOC		1

Tipo agevolazione: 47 Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020 22-23

Tipo contribuzione Inps: #

Sigla esoneri Uniemens: DESU # Agevolazione contributiva SUD art.1.c.da

Riduzione contributiva: 30,00 Importo totale su dipendente % su imp. sociale

Tipologia dipendenti: Tutti

Sigla credito Uniemens corrente: L565 # Conguaglio esoneri art.1, c.da 161 a 168

Sigla credito Uniemens arretrato: L571 # Arr.conguaglio esoneri art.1.c.da 161 a

Sigla cred.Uniemens conguagliato: #

Sigla debito Uniemens: #

Tipo incentivo Uniemens: H00 # Stato

Sigla Inail: #

Periodo inizio agevolazione: 07/2022 Periodo fine arretrati: 07/2022 Riduzione: 24 ✓

Periodo inizio recupero: 07/2022 Periodo fine recupero: 10/2022 Durata TD: #

Ultima data utile x avere esoneri: 30/06/2024 Data termine esoneri: # Eta' max: #

Tetto massimo annuo: 99999999,99 Tetto dipe relativo a intero periodo: Ex_Scau Ex_Inpdap Altri Dati

Inoltre il programma di conversione di questa versione provvederà ad inserire **30.06.2024** nella data di fine esoneri, presente nella "lente" – Esoneri del Folder – 3 Contributi dell'anagrafica dipendente.

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampa Funzioni

2024

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE-ALTRI ESONERI CONT

Schermo Stampa Funzioni

1 Anagrafica 2 Familiari 3

Inquadramento
Qualifica INPS - 1 1-Operai
Qualifica INPS - 2 Full time
Part-time agevolato Id
Tipo contratto Normale
Tipo agevolazione #
Altre agevolazioni Nessuna
Tipo lavoratore #
Incentivo pensione No qu
 Inizic
Esoneri contributivi Incentivo

Posizione INAIL Sogge
Codice posizione 1
PAT 914
Codice retribuzione Inail <Da tipo
Categoria per 770 Non spec
Qualifica professionale 5.1.2.2.1

Assegni familiari Nucleo
Persone nucleo
Tabella assegni
Cod.fiscale richiedente
Figli oltre al primo
Importo assegno
Versati coniuge No

Reddito familiare (Classe)
Sospensione conNuage

Esonero rientro maternita'
Data inizio esonero
Data inizio cedolino

Codice	Descrizione	Periodo inizio	Periodo fine
39	Incentivo occupazione svantaggiate SUD DL.10	01/10/2020	31/12/2020
46	Incentivo occupazione svantaggiate SUD DL.17	01/03/2021	30/06/2022
47	Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020	01/07/2022	30/06/2024

Codice esonero 47 Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020 22-23

Data inizio esonero 01/07/2022
Data inizio cedolino 01/07/2022 Forza arretrati
Mesi/Giorni rapporti precedenti
Tetto max agevolazione
Tetto max agevolaz. mese
Mesi formaz. apprendistato
Redd cittadinanza 2° peri
Presenza Ente formazione
Sospensione sgravio

Unì:Emens Escluso da Unì:Emens
 Insegnanti calendario su 6 giorni
Mensilita' Unì:Emens 13.000 % Part-time verticale

Lavoro emerso SosPensive

Con tali variazioni, l'utente può procedere direttamente alla elaborazione dei cedolini di gennaio, lasciando agganciata in anagrafica dipendente la tabella 47.

Il programma continuerà pertanto ad applicare automaticamente la Decontribuzione SUD fino al 30.06.2024, utilizzando le medesime regole sia per il conguaglio, sia per quanto attiene all'esposizione in Uniemens.

Lavoratori agricoli occasionali (OTDO). Circ.102 del 12.12.2023 e messaggi 4652 4688 del 22 e 28-12 2023

Dopo la circolare INPS 102-2023 contenente le prime istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 Legge 197 2022 (art 1 comma 342 e seguenti), è stato pubblicato il 22 dicembre il messaggio 4652 che chiarisce le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens-PosAgri a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo per i lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO). Con il messaggio 4688 del 28 dicembre 2023 è giunta un'ulteriore precisazione relativa al conteggio delle 45 giornate.

Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, per gli OTDO verranno pertanto **abbattute del 68%**.

INPS precisa inoltre che il numero di comunicazione obbligatoria dovrà essere esposto nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro.

**ATTENZIONE**

L'Istituto deve ancora precisare come inserire il numero di comunicazione obbligatoria e deve ancora aggiornare il tracciato record del file UniEmens, infatti a seguito di un invio di prova restituisce un errore bloccante in fase di controllo della denuncia. I file contenente tali tipologie di lavoratori NON può essere ancora inviato. Non appena verrà pubblicata la circolare o il messaggio sarà nostra cura aggiornare il programma.

Il messaggio 4688/2023 precisa che tali prestazioni si riferiscono ad attività di natura stagionale **di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore**. Per il totale, nella comunicazione al Centro per l'impiego, si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può arrivare a 12 mesi.

Sono stati istituiti i seguenti codici "tipo contratto":

- **"122"**, avente il significato "Persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego";
- **"123"**, avente il significato "Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione";
- **"124"**, avente il significato "Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)";
- **"125"**, avente il significato "Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni";
- **"126"**, avente il significato "Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi

presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;

- “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.

-

Inoltre :

- potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
- si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l'attività
- deve essere autodichiarato con l'apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il **rispetto dei contratti collettivi posta all'interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri**. La mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso.



ATTENZIONE

Anche per questo ultimo campo L'INPS deve ancora aggiornare il tracciato del file UniMens. Sarà nostra cura adeguare il programma non appena L'Istituto lo comunicherà.

In **GisPaghe** condizione necessaria, prima di creare l'anagrafica di tale tipologia di dipendente è creare una filiale per accoglierlo.

Nella filiale è necessario inserire l'agevolazione contributiva 1 – IMPRESE AGRICOLE AREE SVANTAGG., la quale permette di abbattere sempre del 68% la contribuzione in caso di OTDO.

Nel Folder 1 Attività, indicare “Agricoltura”, nella tipologia settore.

Per gestire tali lavoratori occorre impostare l'anagrafica (in fase di creazione) nel seguente modo:

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - CREAZIONE DIPENDENTE

Schermo Stampate Funzioni

2024

Azienda: **881300 AZIE1** Filiale: **3 OTDO**

Codice fiscale: **TDOLCU00A011608E** Sede op.:

Cognome: **OTDO** Qualifica INPS - 1: **1-Operaio**
 Nome: **LUCA** Qualifica INPS - 2: **Full time**
 Data di nascita: **01/01/2000** Sesso: **M** Tipo contratto: **Normale**
 Comune di nascita: **1608 SENIGALLIA** Tipo agevolazione: Posizione Inps:
 Comune residenza: **1608 SENIGALLIA** Tipo ass. Uniemens: **Non specificato**
 Cap / Provincia: **60019 AN** Tipo assunzione: **Lavoratori agricoli occasionali**
 Indirizzo: **VIA PO** Data assunzione: **01/01/2024** Inizio rap.: **01/01/2024**
 Stato civile: **Non specificato** Disabile: **Non impostato** Data termine: **31/12/2024** **11 31**
 Titolo di studio: **Non specificato** Periodo di prova: **20 L** **Lavorativi** **23/01/2024**
 Nazionalità: **Italiana** Ente di previdenza: **7021 EX-SCAU**
 Sigla stato estero: **ITA** Posizione Inail:
 Tipo contratto: **Contratto azienda** Mese/anno elab: **00/2024** Reddito presunto: **0.00**
 Tipo soggetto: **Dipendente tempo determinato** Profilo orario:
 Tipo retribuzione: **Paga oraria** Detrazioni: **Mensile**
 Divisore: **1** **169,00 26** No detrazioni lavoro dipendente
 Livello: **QS AREA 2 QUAL. SUPER QS** No detrazioni familiari a carico
 Mansione: Detrazioni familiari non rapportate
 Mansioni Stud. Set: Non considera data termine
 Sottoqualifica: **60 lav. a chiamata/agr.occas.** Orario settimanale: **39,00** % Part-Time:
 De minimis: **Rispetto De minimis** Calcola agevolazione post pensionamento
 Assegni familiari Collocamento

La creazione di questa tipologia di dipendente richiede l'inserimento della "Sottoqualifica 60", la quale è stata rinominata "Lav a chiamata/agr.occas."

La videata che propone il programma, dopo aver compilato i campi in fase di creazione è la seguente:

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampate Funzioni

2024

Codice azienda: **881300 A** Filiale: **3 OTDO**
 Codice dipendente: **2 0100 LUCA** Matricola:

1 Anagrafica 2 Familiari 3 Contributi 4 Irpef 5 Contratto 1 6 Contratto 2 7 Ratei 8 Differ. ratei 9 Altre trattenute 0 Altri dati Enti Orario

Numero matricola: Numero badge: Tipo soggetto: **Dipendente tempo determinato**
 Codice fiscale: **TDOLCU00A011608E** Codice Anagrafe: **62397** Tipo assunzione: **Lavoratori agricoli occasionali**
 Cognome: **OTDO** Tipo ass. Uniemens: **Non specificato**
 Nome: **LUCA**
 Data di nascita: **01/01/2000** Sesso: **M** Assunzione: **01/01/2024** Data inizio rapporto: **01/01/2024**
 Com./prov. nascita: **1608 SENIGALLIA** Data termine: **31/12/2024** Numero proroghe:
 Comune residenza: **1608 SENIGALLIA** Data fine periodo prova: **23/01/2024** Data trasformazione:
 Cap / Provincia: **60019 AN** Stato di residenza: Mese variazione:
 Indirizzo: **VIA PO** Cessazione /sosp. Sostituito
 Stato civile: **Non specificato** Disabile: **Non impostato** Tipo sospensione: **Nessuna sospensione**
 Titolo di studio: **Paga oraria** Nazionale: **Italiana** Data inizio sospensione: Data rientro:
 Sigla stato estero: **ITA** D.L. 195/2002 Tipo cessazione: **Non licenziato**
 Indirizzo e-mail: Data cessazione: Inibito
 Domicilio: Ugualo a residenza Mese/anno elab: **00/2024** Mesi retribuiti:
 Comune domicilio: Domicilio fiscale al 01/01/ 2024
 Cap / Provincia: Comune: **1608 SENIGALLIA**
 Indirizzo: Domicilio fiscale al 31/12/ 2024
 Telefono pref/num: Cellulare pref/num: Comune: **1608 SENIGALLIA**

Inquadramento Contributivo Retributivo

Qualifica Inps: **1-Operaio** Sottoqualifica: **lav. a chiamata/agr.occas.** Sigla livello: **QS** Dati Colloc.
 Esposizione DM10: **10 1 F D** Mansione: Ore settimanali: **39,00** Anag. Unica
 Posizione Inail: **Rispetto De minimis** Grado: % Part-time:
 De minimis: Data proroga:

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampe Funzioni

2024

Codice azienda: 881300 AZIENDA AGRICOLA
Codice dipendente: 2 OTDO LUCA
Filiale: 3 OTDO
Maticola:

1 Anagrafica | 2 Familiari | 3 Contributi | 4 Irpef | 5 Contratto 1 | 6 Contratto 2 | 7 Ratei | 8 Differ. ratei | 9 Altre trattenute | 0 Altri dati | Enti | Orario

Inquadramento
Qualifica INPS - 1: 1-Operaio
Qualifica INPS - 2: Full time
Part-time agevolato: Id certificaz:
Tipo contratto: Normale
Tipo agevolazione:
Altre agevolazioni: Agricoltura
Tipo lavoratore:
Incentivo pensione: No quadro A
Esoneri contributivi:

Gestione pensionistica: Contributiva mensile
Ente di previdenza (IVS): 7021 EX-SCAU
Posizione Inps: 2 FITTIZIA (OP.AGRICOLTURA)
Fondo integrazione salariale:
Tabella INPS:
Tabella ENTI: Singola
8210 AZ.AGR. IN GENERE IND.: 0
Sospensione contributivi:

Posizione INAIL: Soggetto inail
Codice posizione:
Codice retribuzione Inail: <Da tipo agevolazione>
Categoria per 770: Non specificato

Qualifica professionale:
Assegni familiari: Nucleo da familiari a carico
Persone nucleo:
Tabella assegni:
Cod fiscale richiedente:
Figli oltre al primo:
Importo assegno:
Versati coniuge: No

Esonero contr. 2/3-6/7%: Automatico
Ind.Una Tantum DI.50: Automatico
Ind.Una Tantum 150 euro: Automatico

Malattia: Familiari a carico
Indennizza eventi PB0 PB1 TB0 e TB1

Trattenuta pensione
Importo trattenuta:
Sigla DM10:

Uni-Emens
Escluso da Uni-Emens:
Insegnanti calendario su 6 giorni:
Mensilita' Uni-Emens: 14.000 % Part-time verticale

Lavoro emerso SosPensive

Il programma è dotato di una serie di controlli utili ad intercettare la eventuale errata combinazione delle informazioni inserite. Se non si trova coerenza vengono restituiti dei messaggi di warning.

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampe Funzioni

2024

Codice azienda: 881300 AZIENDA
Codice dipendente: 2 OTDO LUCA
Filiale: 3 OTDO
Maticola:

1 Anagrafica | 2 Familiari | 3 Contributi | 4 Irpef | 5 Contratto 1 | 6 Contratto 2 | 7 Ratei | 8 Differ. ratei | 9 Altre trattenute | 0 Altri dati | Enti | Orario

Enti

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - GESTIONE DIPENDENTI AGRICOLI - PARAMETRI

Schermo Stampe Funzioni

Dati DMAG
Codice fondo agricolo: 1 FAEDO
Codice azienda agricola: 1 AZIENDA AGRICOLA
Codice categoria: 01 Tradizionale
Codice Area/Livello: 1
Codice Tipo contratto: 126 Giovani meno 25 anni iscritti a scuola o
Codice Classificazione:

Dati Registro Imprese Agricole
Codice Tipo lavorazione:
Contratto applicato: Si No
Tipo professionalita': A1 A2 B
Livello di inizio:
Num.Autoriz.Min.Lavoro:
Num.Autoriz.Comm.Regionale:
Num.Dichiaraz.Conformita':
Allega copia permesso soggiorno:
Data inizio soggiorno:
Numero giorni rapporto:

Dati Modello C1
Allega Modello C1: Motivo:
Gruppo d'impresa
Codice UniLav Co-Datrice:

Per perfezionare la creazione dell'anagrafica del dipendente in trattazione, l'utente può fare riferimento alla Scheda operativa "Gestione Agricoltura" da pagina 9, visualizzabile nel programma eseguendo i tasti funzione "Shift+ F1". In particolare dalla scheda predetta l'utente può reperire ulteriori informazioni circa le impostazioni della paga di fatto, la gestione dei ratei, del TFR e la creazione del parametro contrattuale PARCON.

La creazione della filiale per gli OTDO permette anche di agganciare in essa (Folder Cedolini) il Parametro (PARCON) creato appositamente con le informazioni utili alla gestione dell' OTD.

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - PARAMETRI CONTRATTO

Schermo Stampe Funzioni

2024

1 Generali | 2 Dirigenti | 3 Sottoqualifiche | 4 Malattia | 5 Infortunio | 6 Flessibilita' | 7 Elementi | 8 Basi var. | 9 Basi azienda

Codice: 3 Qualifica/Sottoqual. Generale 99 Generale

Descrizione: SETTORE AGRICOLTURA-OTDO

Retribuzione
Orari Ore lavorate Giorni lavorati
Mensili Ore ccnl Giorni ccnl Assenze
 Ore lavorate Giorni lavorati

Malattia/maternità
Orari Ore Giorni
Mensili Ore Giorni
 Inclusi giorni non lavorativi
 Inclusi giorni di riposo

Infortunio
Orari Ore Giorni
Mensili Ore Giorni
 Inclusi giorni non lavorativi
 Inclusi giorni di riposo

Voci di retribuzione

Retribuzione (ore)	1	RETRIBUZIONE ORDINARIA (Au)
Retribuzione (giorni)	1050	GIORNI RETRIBUITI DMAG
Assenza (ore)	1700	ASSENZE (ore)
Assenza (giorni)	1705	ASSENZE (giorni)
Assenza CIG		
Compenso prefissato	1351	COMPENSO (obbiettivi)
Compenso lordo	1352	COMPENSO LORDO (autom.)
Compenso libero	1350	COMPENSO LORDO (man)
Netto/Lordo	1870	RETRIBUZIONE CONCORDATA
Convenzionale soci	1890	RETRIBUZIONE CONVENZ. X SO
Una tantum dirigenti		
Magg/acc. edili		

Accantonamento TFR orari
 Ore ccnl Ore lavorabili

Ratei e festività'
 Parametri ratei e festività'
 Sostituisce voce 4 novembre

Voci festività'
Non goduta
Non goduta 4/11
Goduta

Voci TFR
Accantona ore 4050 ACCANTONAMENTO T.F.R. (Aut)
Accantona gg. 4050 ACCANTONAMENTO T.F.R. (Aut)
Cessazione 1800 T.F.R. (Autom.)
Cessazione agg.

Voci Calendario sfasato Parametri controllo Descrizione mensilita' MaturazioneRatei Lavoranti Domicilio

Per gli OTDO, in questo parametro appositamente creato è necessario però eliminare la voce di retribuzione teorica (1310) presente nel campo omonimo, nel bottone Voci/Altre Voci.

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - PARAMETRI CONTRATTO - ALT...

Schermo Stampe Funzioni

3 Sottoqualifiche | 9 Basi azienda

Codice: 3

Descrizione: SETTORE

Retribuzione
Orari Ore lavorate Giorni lavorati
Mensili Ore ccnl Giorni ccnl Ore lavorate

Voci di retribuzione

Retribuzione (ore)	1	RETR
Retribuzione (giorni)	1050	GIORNI
Assenza (ore)	1700	ASSEI
Assenza (giorni)	1705	ASSEI
Assenza CIG		
Compenso prefissato	1351	COMP
Compenso lordo	1352	COMP
Compenso libero	1350	COMP
Netto/Lordo	1870	RETR
Convenzionale soci	1890	RETR
Una tantum dirigenti		
Magg/acc. edili		

Altre voci

Da generare sempre	1053	RATED 13sima OTD xESPOSIZ.INPS
Trattenuta pensione	1430	TRATTENUTA PENSIONE
Mantenimento Ex coniuge	60	ASSEGNO MANTENIMENTO ExCONIUGE
Aspettativa elettorale	1740	ASPETTATIVA ELETTORALE
Aspettativa sindacale	1741	ASPETTATIVA SINDACALE
Aspettativa		
Distacco sindacale		
Servizio militare	1730	SERVIZIO MILITARE
Maternita' facoltativa		
Stage/Tiroc. pref.		
Stage/Tiroc. lordo		
Stage/Tiroc. libero		
Recupero Cig non autor.	1269	CIG NON AUTORIZZATA-ASS.RETRIB
Arret. Bonus Irpef Covid	413	CONG.BONUS FISCALE DL.66/2014
Una tantum		
Anno corrente	440	UNA TANTUM
Anno precedente	441	UNA TANTUM ANNO PREC.
Prev.compl.c/ditta	442	UNA TANTUM A FONDO PREV.

Retr. teorica EMENS

Voci Calendario sfasato

Per gli OTDO il suddetto campo Retr. Teorica EMENS deve rimanere vuoto, il calcolo lo esegue in automatico il programma a prescindere dalla presenza della voce.

Per bloccare eventualmente la corresponsione dello straordinario è necessario inibirlo dall'anagrafica dipendente (Folder – 6 Contratto 2), ovvero in modalità più massiva dalla filiale (Folder – 5 Maggiorazioni) se si desidera inibirlo per tutti gli OTDO presenti nella filiale appositamente creata.

Per inibire l'eventuale erogazione delle festività, l'utente può agire togliendo le voci di festività dal parametro generale (PARCON) che deve essere appositamente creato in caso di OTD e OTDO (vedere scheda operativa Gestione Agricoltura a pagina 16).

La gestione del cedolino, nel Folder 4 Presenze si presenta come quella di un lavoratore a chiamata. L'utente dovrà quindi inserire le ore nelle giornate in cui vi è stata prestazione lavorativa ed il programma nello sviluppo proporrà le voci di calcolo previste nel parametro.

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - GESTIONE BUSTE PAGA

Schermo Stampe Funzioni

2024

Mensilità: 1 Mese: 1 Gennaio 2024 Istat: 119,0000 Tipo soggetto: Lav. dip. a Tipo paga: Orario
 Azienda: 881300 Filiale: 3 OTDO Qualifica: 1-Operaio Livello: QS % PT
 AZIENDA: Data assunzione: 01/01/2024
 Dipendente: 2 OTDO LUCA Data cessazione: Retribuzione: 7.49645

1 Scadenze 2 Eventi 3 Ratei 4 Presenze 5 Sviluppo 6 Totali 7 Contributi 8 Fiscali 9 Costi

giorno	ore	sigla	q.tà	sigla	q.tà	giorno	ore	sigla	q.tà	sigla	q.tà	giorno	ore	sigla	q.tà	sigla	q.tà	
1 Lu						15 Lu	8,00					29 Lu						
2 Ma						16 Ma	8,00					30 Ma						
3 Me						17 Me	8,00					31 Me						
4 Gi						18 Gi												
5 Ve						19 Ve												
6 Sa						20 Sa												
7 Do						21 Do												
							24,00											
8 Lu						22 Lu	8,00											
9 Ma						23 Ma	8,00											
10 Me						24 Me	8,00											
11 Gi						25 Gi												
12 Ve						26 Ve												
13 Sa						27 Sa												
14 Do						28 Do												
							24,00											

Op Sigla Q.tà Dal Al codice

Conferma Foglio Totali Varia Dettaglio Annulla Funzioni Cambio mese

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - GESTIONE BUSTE PAGA

Schermo Stampe Funzioni

2024

Mensilità: 1 Mese: 1 Gennaio 2024 Istat: 119,0000 Tipo soggetto: Lav. dip. a Tipo paga: Orario
 Azienda: 881300 Filiale: 3 OTDO Qualifica: 1-Operaio Livello: QS % PT
 AZIENDA A: Data assunzione: 01/01/2024
 Dipendente: 2 OTDO LUCA Data cessazione: Retribuzione: 7.49645

1 Scadenze 2 Eventi 3 Ratei 4 Presenze 5 Sviluppo 6 Totali 7 Contributi 8 Fiscali 9 Costi

Lavorabili	Ore	Giorni	INPS	Ore	Giorni	Minimale	gg ANF	Sett	INAIL	Ore	Giorni	Lavorati	Ore	Giorni
	162,50	25,00		48,00	6,00	48,00		2		48,00	6,00		48,00	6,00

Ratei Ferie Permessi Rol Ex Fest. 13esima 14esima Premio 1 Premio 2 Premio 3 Premio 4 B. ore Flessibilità

Voce	Descrizione	Q.ta'	Magg.	Base	Competenze	Trattenute	Statistiche
1050	GIORNI RETRIBUITI DMAG	6,00					
1051	RETRIBUZIONE ORDINARIA AGRICO	6,00		48,72693	292,36		
4050	ACCANTONAMENTO T.F.R. (Autom.)	6,00	8,63	4,20513			25,23

Fond Voce Quantità Base Importo

Conferma Inserisci Varia Iestata Vgci Annulla Manuale Automatico Controllo Altre Info

In questo esempio, dal parametro contrattuale (PARCON) sono state eliminate le voci di festività e di conseguenza nel parametro calcolo testata (CALOREG) che si aggancia in automatico si è inibito che le festività si sommino alla testata INPS. Qualora l'utente avesse delle situazioni diverse da gestire, per quanto riguarda il calcolo della testata riferito alla sottoqualifica 60 qualifica 1 – operaio, dovrà precedere con delle personalizzazioni, duplicando la tabella fornita da Gis e gestendo se necessario un'altra sottoqualifica.

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - GESTIONE BUSTE PAGA

Schermo Stampe Funzioni

Mensilita' 1 Mese 1 Gennaio 2024 Istat 119,0000 Tipo soggetto Lav. dip. a Tipo paga Orario

Azienda 881300 Filiale OTDO AZIENDA A

Dipendente OTDO LUCA

1 Scadenze 2 Eventi 3 Ratei 4 Prese

Contributi

Imponibile contributi 373,00 Cont

Minimale 373,44

IRPEF

Reddito imponibile 285,50 Onet

di cui prev. compl. Impd

Altre detrazioni 166,04 Detr

Tassazione separata

Arretrati A.P. Impd

Imponibile T.F.R. Impd

Altre

Dir. Prev. compl. Quot

Prestiti/Cessioni V Accd

Genera NETTO

Genera LORDO

Voce di calcolo

Retribuzione teorica

Comp.Ferie/Perm.Edili

Retribuzione base 373,44

Retribuzioni accessorie

Maggiorazioni edilizia contrib. sociali

Maggiorazioni edilizia ferie/permessi

Totale retribuzione teorica mese 373,44

Minimale INPS 373,44

Retribuzione teorica ragguagliata 373,44

Aumento retribuzione CIGS calcolata

Totale retribuzione teorica manuale 373,44

Retribuzione giornaliera teorica manuale 62,24

Retribuzione oraria teorica manuale 7,78

Aumento retribuzione CIGS

Unita' produttiva prev.

Conferma Obiettivi Cedolini Anteprema Retr. teorica Blocca cedolino sblocca cedolino

Nel Folder 7 – Contributi, nella “lente” che accoglie i contributi – Enti si può evincere l’applicazione della agevolazione 68%.

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - GESTIONE BUSTA PAGA - CONTRIBUTI ENTI

Schermo Stampe Funzioni

Ente 7021 EX-SCAU 1 1

Imponibili e contributi Enti

Imponibili	Contributi	C/Azienda	C/Dipendente	Totali
Imponibile non arrotondato	373,44			
Contributi sociali	373,00	63,22		63,22
Contributi IVS	373,00	87,10	32,97	120,07
Addizionale IVS				
Contributo Solidarieta'				
Solidarieta'				
Contributi su altri imponibili				
A agevolazione/Esonero contributi				
Sconto/fiscalizzazione contributi		101,46		101,46
Sgravio (Mezzogiorno/Premio)				
Bonus pensione				
Welfare				
Totali		48,86	32,97	81,83
Di cui sospesa				

Bonus pensione accantonato


Differimento ferie/ROL/Ex-feste

Altri dati

Contributi indeducibili Premio decontribuzione Importo decontribuito

Sgravi/Incentivi MESE Totali

Implementato nei "Dati CU" del **datore precedente** il campo "giorni lavorati" utili al controllo dell'eventuale superamento delle 45 giornate. Se il programma verifica il superamento lo segnala con il seguente messaggio in fase di elaborazione del cedolino:



RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - PROGRESSIVI RAPPORTO LAVORO PRECED.

Schermo Stampe Funzioni

2024

Codice azienda: 881300 AZIENDA. Filiale: 3 OTDO
 Codice dipendente: 3 OTDO LULA. Matricola: Anno: 2024

Prog	Codice fiscale	Causa passaggio	Redd.punto 1 CUD	Redd.punto 2 CUD	Impet lorda	Tot. detraz.	Impet netta
01	00488460221	Redditi comunicati dall'erogante	285,50		65,67	65,67	

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - LAVORO PRECEDENTE-ALTRI DATI

Schermo Stampe Funzioni

Progressivo: 01
 Azienda prec.: 88
 Dipendente prec.: 88

Parte B - Dati fiscali

Rid. impon. "Rientro Cervelli"
 Redditi si detrazioni
 Redditi no detrazioni
 Redd.no detr. ass. dal coniug
 Red.no detr. sport.dilet. esent

Totale oneri deducibili
 Prev.compl.esclusi
 Prev.compl.non esclusi
 Tfr a Prev.compl.
 Imponibile Impet

Detassazione straordinari e pr
 Coinv.paritetico Post
 Imponibile teorico
 Imponibile detassato
 Imposta sostitutiva
 Imposta sostitutiva sospesa
 Benefit
 Benefit Art.51 c.4

Data inizio rapporto: 01/01/2024
 Data fine rapporto: 31/01/2024
 Giorni lavorati: 6
 Tipo rapporto: Dipendente tempo determinato
 Tipologia Sportivo: Non sportivo
 Cod. prev. compl.: Nessuna indicazione

Importi annotazioni CUD

Retribuzioni in natura
 Retribuzioni in natura (di cui esenti)
 Buoni benzina D.L. 21/2022

Rimborsi detrabili no tassaz.Art.51 c.2
 Rimborsi deducibili no tassaz.Art.51 c.2

Dati fiscali - Res. estero

Redditi esentati residenza estera
 Redditi fiscali - Altri redditi esenti
 Retr. corrisposte da enti e organismi internaz.
 Retribuzioni corrisposte in zone di frontiera
 Somme corr. per borse e assegni di studio

Controllo incapienza bonus fiscale

Reddito perso eventi COVID19
 Ammortizzatori sociali COVID19
 Erogazione di somme INAIL esenti
 Erogazione di somme INPS esenti
 Totale redditi esenti

Importo contributi versati
 Codice fiscale

Mance importo erogato
 Mance imposta

Parte C - Previdenziali | Gestione Oneri | Arretrati A.P. | altri dati CU

Esonero irpef rientro cervelli. Decreto legislativo del 27.12.2023 n. 209

Il decreto legislativo in oggetto, attuativo della delega per la riforma fiscale in materia di Fiscalità internazionale, ha previsto un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.

In **Gispaghe** con la presente release sono state implementate due nuove opzioni, presenti nel campo "Codice inquadramento" del Folder 4 – Irpef dell'anagrafica dipendente.

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampate Funzioni

2024

Codice azienda: 519
Codice dipendente: 321
Filiale: /
Maticola: 338

1 Anagrafica | 2 Familiari | 3 Contributi | **4 Irpef** | 5 Contratto 1 | 6 Contratto 2 | 7 Ratei | 8 Differ. ratei | 9 Altre trattenute | 0 Altri dati | Enti | Orario

Inquadramento
Codice inquadramento: Normale

Fine agevolazione Impatriati: Lavoro estero convenz. Blocca conguaglio Conguaglio mensile
 Esente irpef Sospensione irpef No imp.sostitut. mance
 Esente irpef - si giorni Attiva incentivo DL48
Lavoro autonomo No imposta sostitutiva riv. TFR
Lavoro autonomo esente irpef No detrazione TFR L.244/2007
Lavoro a giornata Da azienda

Aliquota marginale: Blocca conguaglio Conguaglio mensile
 Sospensione irpef No imp.sostitut. mance
 Attiva incentivo DL48
 No imposta sostitutiva riv. TFR
 No detrazione TFR L.244/2007

Più rapporti contemporanei: Da azienda

Calcolo detrazioni
Non residente No detrazioni lavoro dipendente Detrazione minima non rapportata
Lav. rientro docenti DI 185/2008 (rid.90%) No detrazioni familiari a carico Non considera data termine
Lav. rimpatriati Art.16 DLgs 147/2015 Licenz. Detrazioni familiari non rapp. Assunto Detrazioni familiari rapportate
Lav. rimpatriati Art.16 DL 34/2019 (rid.90%) Retribuz. in natura con figli a carico
Lav. rimpatriati Art.16 DL 34/2019 (rid.50%)
Lav. rimpatriati Art.16 DL 34/2019 (rid.70%)
Lav. rimpatriati DLgs 209/2023 (rid.50%)
Lav. rimpatriati DLgs 209/2023 (rid.60%)

Tratt. Int. Red. DL. 3/2020 Retribuz. in natura con figli a carico
Tratt. Int. Red. (15000-28000)

Adizionali
 Aliquota regionale agevol. Rate comunale Anticipa versamenti nell'anno
Rate regionale Rate acc. comunale

IRAP
Tipo: Automatico Autista Regione Irap: Non specificato Zona svantaggiata

Determinazione reddito annuo
Calcolo reddito presunto: Calcolo presunto
Reddito presunto dell'anno: 3.177,81
Oneri presunti dell'anno:

Importo altri redditi:
Importo reddito cedolare:
Altri oneri deducibili:

Da non riportare ad anno nuovo

Dati distaccati | Reddito anno | Dati storici

Le scelte sono:

Lav rimpatriati Dlgs 209/2023 (rid 50%). Permette l'assoggettamento del reddito per il 50%


Lav rimpatriati Dlgs 209/2023 (rid 60%). Permette l'assoggettamento del reddito per il 40%

Per entrambe le agevolazioni, il programma permette l'inserimento della data "fine agevolazione".


Esonero parità di genere 2023. Messaggio inps 4614/2023

Con la presente release è stata creata l'utility di GisPaghe UT012024.

Il programma permette di indicare l'azienda che può godere dell'esonero contributivo per la parità di genere, poiché ha ottenuto la "Certificazione pari opportunità".




L'utility in trattazione deve essere eseguita nell'anno 2024. Il programma in automatico rileva l'anno 2023 consuntivato. L'utente nell'istanza dovrà indicare l'importo presente nella retribuzione totale, che rappresenta l'importo medio per il numero presente nella "Forza".



IMPLEMENTAZIONI

Gestione cedolino (GESCED – TK GIS25747; GIS25563; GIS25836)


- Qualora l'utente avesse modificato manualmente le **tabelle delle addizionali regionali e comunali**, ed in una qualsiasi fase di aggiornamento tabelle non le avesse importate per annullare la precedente modifica effettuata (lasciando pertanto le tabelle diverse da quelle aggiornate dal programma), in fase di elaborazione cedolino il programma restituisce il seguente messaggio:



Il messaggio viene restituito nelle mensilità di gennaio e febbraio anche in assenza di conguaglio, poiché sono mensilità in cui l'utente, nella condizione sopra descritta, potrebbe sanare la situazione elaborando il conguaglio tardivo. Nelle mensilità successive il messaggio verrà restituito solo in una condizione di conguaglio (licenziamento/dicembre)

In caso di addizionale comunale modificata il messaggio è il medesimo, ma ovviamente in luogo della regione verrà evidenziato il codice comune.

Per ripristinare le tabelle ed aggiornare allo standard GisPaghe (allineate agli ultimi aggiornamenti di legge) l'utente dovrà eseguire il comando IMPTAB e recarsi nelle "Tabelle annuali". Se modificate, i record relativi alle tabelle delle addizionali risulteranno evidenziati con il colore giallo.



L'utente dovrà pertanto apporre il Check nella colonna "Importa" riferita ai "record gialli" quindi modificati dal cliente e di seguito digitare "CONFERMA". Al termine eseguire la conferma con l'omonimo bottone.

Importa	Tag	Descrizione	Invariate	Modificate	Aggornate	Nuove
<input checked="" type="checkbox"/>	ADCO	Addizionali comunali		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADRE	Addizionali regionali		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PINL	Parametri INAIL	<input checked="" type="checkbox"/>			
	RINL	Retribuzioni INAIL	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T002	Minimali INPS	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T207	Casse editr. Parametri gen.	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T301	Limiti di esenzione	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T630	Massimali Enpals	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T633	Codici causali Enpals	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T635	Codici contrib. Enpals	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T707	Parametri annuali INPS	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T708	Parametri calcolo CIG	<input checked="" type="checkbox"/>			
	TDET	Dati IRPEF: Detrazioni	<input checked="" type="checkbox"/>			
	TIRP	Dati IRPEF	<input checked="" type="checkbox"/>			
	VINL	Voci di tariffa INAIL	<input checked="" type="checkbox"/>			

Quando le tabelle saranno ripristinate, rientrando nella voce di menu "Tabelle annuali" non vi dovranno essere "record gialli" e quindi come conseguenza, in fase di elaborazione cedolino non verrà restituito nessun messaggio, come quello esposto nella pagina precedente.

Importa	Tag	Descrizione	Invariate	Modificate	Aggornate	Nuove
<input checked="" type="checkbox"/>	ADCO	Addizionali comunali			<input checked="" type="checkbox"/>	
	ADRE	Addizionali regionali	<input checked="" type="checkbox"/>			
	PINL	Parametri INAIL	<input checked="" type="checkbox"/>			
	RINL	Retribuzioni INAIL	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T002	Minimali INPS	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T207	Casse editr. Parametri gen.	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T301	Limiti di esenzione	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T630	Massimali Enpals	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T633	Codici causali Enpals	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T635	Codici contrib. Enpals	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T707	Parametri annuali INPS	<input checked="" type="checkbox"/>			
	T708	Parametri calcolo CIG	<input checked="" type="checkbox"/>			
	TDET	Dati IRPEF: Detrazioni	<input checked="" type="checkbox"/>			
	TIRP	Dati IRPEF	<input checked="" type="checkbox"/>			
	VINL	Voci di tariffa INAIL	<input checked="" type="checkbox"/>			

- Implementato nel Folder 4 - Presenze della Gestione cedolini, un campo che **totalizza le ore della prima settimana del mese (a cavallo con mese precedente)** sommando le ore che ricadono nella parte di settimana mese corrente più quelle ricadenti nella parte di settimana mese precedente. Il dato è utile per avere il controllo immediato dell'eventuale straordinario settimanale. Prima di questa modifica era esposto esclusivamente il totale delle ore ricadenti nel mese corrente.

Mensilità: 2 | Mese: 2 | Febbraio 2024 | Istat: 119.0000 | Tipo soggetto: Lav. dip. in | Tipo paga: Mensile: 173,00/26
 Azienda: 114 | Filiale: | Qualifica: 2-Impiegati | Livello: B % PT
RANOCCHILAB | Data assunzione: 01/01/2017 | Retribuzione: 922,98
 Dipendente: 222P | Data cessazione: |

giorno	ore	sigla	q.tà	sigla	q.tà	giorno	ore	sigla	q.tà	sigla	q.tà	giorno	ore	sigla	q.tà	sigla	q.tà
1 Lu	9,00					12 Lu	8,00					26 Lu	8,00				
2 Ma	9,00					13 Ma	8,00					27 Ma	8,00				
3 Me	9,00					14 Me	8,00					28 Me	8,00				
4 Gi	8,00					15 Gi	8,00					29 Gi	8,00				
5 Ve	8,00					16 Ve	8,00										
6 Sa						17 Sa											
7 Do						18 Do											
43,00	16,00					40,00						32,00					
8 Lu	8,00					19 Lu	8,00										
9 Ma	8,00					20 Ma	8,00										
10 Me	8,00					21 Me	8,00										
11 Gi	8,00					22 Gi	8,00										
12 Ve	8,00					23 Ve	8,00										
13 Sa						24 Sa											
14 Do						25 Do											
40,00						40,00											

Qp Sigla Dal Al codice
 Conferma Erogio Totali Varia Dettaglio Annulla Funzioni Cambio mese

- **In caso di giornalisti trasformati a Tempo Indeterminato** nel corso del 2024, il recupero del contributo Add.le ASPI (1,40) può avvenire solo per i mesi decorrenti da gennaio 2024. L'addizionale ASPI versata da luglio/2022 fino a dicembre 2023, in caso di trasformazione a TI nel 2024 NON può essere recuperata. Quanto sopra è stato comunicato dell'Istituto in AssoSoftware al quale dovrebbe seguire, come richiesto dagli associati, un documento di prassi ufficiale. Il programma GisPaghe è stato adeguato alla comunicazione dell'Istituto.

Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS22210)

In caso di dipendente assunto con incentivo occup. Giov. a TI/trasf (GI36) proveniente da un'altra azienda, L'INPS ha riconosciuto, anche alla nuova azienda, il godimento dell'esonero residuo, precisando però che nel codice identificativo presente in Guemens (InfoAggCausaleContrib) oltre ad esserci la data di assunzione (della prima azienda che ha goduto dell'esonero), deve essere presente anche il codice fiscale del dipendente, come riconoscimento da parte dell'INPS.

Pertanto nei campi:

Data inizio esonero: va indicata la data di assunzione presso l'azienda da cui si proviene

Data inizio cedolino: corrisponde con la nuova data di assunzione

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampe Funzioni

2024

Codice azienda: 99126 RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE-ALTRI ESONERI CONT

Codice dipendente: 62 Schermo Stampe Funzioni

1 Anagrafica 2 Familiari 3 Conto

Inquadramento

Qualifica INPS - 1: Y-Impiegato pt.

Qualifica INPS - 2: Part-time misto

Part-time agevolato: Id certifi

Tipo contratto: Normale

Tipo agevolazione:

Altre agevolazioni: Nessuna

Tipo lavoratore:

Incentivo pensione: No quadro A

Esoneri contributivi: Inizio arretr

Esoneri contributivi: Inc.occ.giovanile

Posizione INAIL: Soggetto ina

Codice posizione: 4 OPERAI

Codice retribuzione Inail: Da tipo agevol

Categoria per 770: Non specificato

Qualifica professionale: 3.2.2.1.1.0

Assegni familiari: Nucleo da fa

Persone nucleo:

Tabella assegni:

Cod.fisc.le richiedente:

Figli oltre al primo:

Importo assegno:

Versati coniuge: No

Reddito familiare (Classe):

Sospensione: conIuige

Esonero rientro maternità

Data inizio esonero:

Data inizio cedolino:

Codice	Descrizione	Periodo inizio	Periodo fine
53	Inc.occ.giovanile tempo ind./trasf.art.10 L1	01/01/2024	30/11/2024

Codice esonero: 53 Inc.occ.giovanile tempo ind./trasf.art.10 L178/20

Data inizio esonero: 01/12/2021

Data inizio cedolino: 01/01/2024 Forza arretrati

Mesi/Giorni rapporti precedenti:

Teorico rapporti precedenti:

Data fine esonero: 30/11/2024

Perc. Part-time:

Tetto max agevolazione:

Tetto max agevolaz. mese:

Mesi formaz. apprendistato:

Redd. cittadinanza 2° peri:

Presenza Ente formazione:

Sospensione sgravio:

Uni-Emens

Escluso da Uni-Emens

Insegnanti calendario su 6 giorni

Mensilità Uni-Emens: 14,000 % Part-time verticale:

Lavoro emerso SosPensive

Poiché la data di inizio esonero risulta inferiore alla data di assunzione, il programma compila in automatico il campo "Identificativo" con data di inizio esonero (originale) + CF del dipendente.

Quote associative (TABASS – TK GIS25685)

Inserita nella tabella di calcolo della quota associativa una nuova scelta denominata "Importo aziendale". Tale nuova opzione permette di indicare l'importo azienda nell'apposito campo e la data di decorrenza della quota associativa per evitare che un eventuale aggiornamento azienda effettuato prima dell'inserimento della quota associativa possa modificare le rettifiche azienda (Tabelle generali-quote associative comansoTABASS).

L'importo verrà "scaricato" automaticamente nella posizione INPS presente al primo campo del folder contributi dell'azienda all'esecuzione del primo aggiornamento azienda (STCONT, STPRIM, AGGAZI) all'interno delle rettifiche contributive azienda (progressivi, folder 1 – Inps, bottone "Rettifiche DM10).

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - ANAGRAFICA AZIENDA

Schermo Stampate Funzioni

2024

Codice azienda 4442

1 Anagrafica | 2 Leg. rapp. | 3 Attivita' | 4 Inail | 5 Inps | 6 Irpe | 7 Contributi | 8 Contratto | 9 Maggiorazioni | 0 Ratei | Enti | Cedolini | Varie | Orari

Contribuzione

Codice posizione Inps 1 Posizione 4903211

Settore contributivo 70100 COMMERCIO CONF. INTERA

Minimale Inps

Appezolazioni contributive

Quote associative 1 quota associativa

Gruppo contributi enti

Tipologia cooperativa No cooperativa

UNI-Emens

Decorrenza UNI-Emens 01/2010

Decorrenza v.1.2 05/2011

Generazione flusso UNI-EMENS Genera UNI-EMENS

Calcolo orario medio straordinari

Data decorrenza

Contribuzione

Sospensione contributi

Numero dipendenti previdenza compl.

Sgravio Premi

Recupero sgravio contributivo 2014 Automatica

Differimento Ferie / Rol Disattivo

Infortuno

Anticipo c./INAIL infortuno

Assegni familiari

Anf no DM

Emersione

Data denuncia emersione

Parametri CIG

Numero dipendenti per addizionale CIG 12

Anticipo CIG

Anticipo ratei CIG

In deroga - Erogazione INPS

Proroga CIGS

Nessuna selezione

Ratei su CIG straordinaria

Ratei su CIG ordinaria

Poiché tale tipologia di quota associativa è esclusivamente a carico azienda è sufficiente indicare la tabella precedentemente creata nel campo “Quota associativa” presente nel Folder 7 – Contributi dell’anagrafica azienda.

Fondi con squilibrio finanziario (ENTI – TK GIS24648)

RELEASE01 - Paghe2024 - v.24.00.0c00 - CODICI ENTI

Schermo Stampate Funzioni

2024

1 Enti | 2 Fondi | 3 Finanziarie | 4 Enti promotori | 5 Creditori pignorati | 6 Fondi interprofessionali

Codice fondo 6500

Descrizione FONDO CON SQUILIBRIO

Identificativo 1120 FONDO

Tipo fondo Fondo pensione preesistente

Data approvazione

Codice CUD Fondo con squilibrio finanziario

Data autorizzazione 30/06/2006

Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Cap e Provincia

Telefono

Fax

E-Mail

Versamento

Tipo Mensile

Primo versamento 16/01

Escludi Sabati

Mese vers. quote assoc. Non specificatc.

Vers. solidarietà Mese successivo

Banca

Calcolo

Arrotondamento importo contributi

No calcolo se imponibile sociale = 0

Contributi sul massimo deducibile

Arrotonda versamento contributi

No versamenti post licenziamento

F24 Sezione No F24

Codice sede

Codice tributo

Periodo da versare

Scadenza	Da	A
16/01	Dicembre	Dicembre
16/02	Gennaio	Gennaio
16/03	Febbraio	Febbraio
16/04	Marzo	Marzo
16/05	Aprile	Aprile
17/06	Maggio	Maggio
16/07	Giugno	Giugno
16/08	Luglio	Luglio
16/09	Agosto	Agosto
16/10	Settembre	Settembre
16/11	Ottobre	Ottobre
16/12	Novembre	Novembre

I Fondi di previdenza che risultano in una situazione di squilibrio finanziario possono continuare ad applicare la disciplina previgente che consente la **piena deducibilità dei contributi versati** senza, quindi, il rispetto del limite di euro 5.164,57, previsto dall'articolo 8 del d.lgs. n. 252 del 2005.

Dalla presente release il programma rileva l'impostazione del campo Codice CU, che se uguale a “Fondo con squilibrio finanziario” applica la piena deducibilità e pertanto non si ferma al limite predetto.

CORREZIONI ANOMALIE

Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS 25684)

In presenza di imponibili eccedenza massimale (caso di sportivo professionista), nella compilazione dell'uniemens, la procedura scriveva in "imponibile eccedenza massimale 2 " solo l'imponibile, mentre i contributi venivano riportati nella sezione Contr./F.Int/Mal/Mat/Pensi generando, in sede di controllo, un errore bloccante.

STAMPA TFR ANNUO (STATFR – TK GIS25833)

Con la versione 23.05.3c00 del 5.12.2023 è stata implementata la stampa del prospetto TFR (06) aggiungendo la colonna "Anticipi TFR AP". Venivano però stampati anche i dipendenti cessati che avevano ricevuto anticipi in anni precedenti, col il saldo TFR pari a zero.